

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1085

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(PRANDINI)

e dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

(V. Stampato Camera n. **2274**)

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della
Camera dei deputati nella seduta del 1° giugno 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
3 giugno 1988*

Integrazione al codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 172 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente:

«Art. 172-bis. - (*Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco*). - Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma del successivo articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e addetti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.

L'armatore deve comunque comunicare giornalmente alla autorità marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.

Copia della nota, vistata dall'autorità marittima, deve essere conservata tra i documenti di bordo di tutte le navi o galleggianti interessati.

L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui ai precedenti commi».